



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73414** R.G., depositato il 17.11.2021 ad istanza di **(omissis)**, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, avv. Achille Ambrosone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, C.so Umberto I^a n. 34;
(pec: achilleambrosone@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** - in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dal proprio dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55 (pec: drca@postacert.istruzione.it)

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61;
(pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento del

diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico riservato dall'art. 73, comma 2, d.p.r. n. 748/1972 al personale statale che rivestiva le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

Visti il ricorso introduttivo, gli atti e i documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con memoria depositata il 18.3.2024;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria depositata il 24.5.2024.

FATTO

(omissis) è stata dipendente del Ministero dell'Istruzione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età avvenuto l'1.4.2021.

Successivamente, l'INPS le conferiva la pensione anticipata (*ex* anzianità) sulla base del trattamento economico spettante ai direttori di divisione del ruolo ad esaurimento per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro- n. 32561 del 20.12.2006, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2232 del 24.4.2012.

Con l'odierno ricorso, si duole della mancata liquidazione del trattamento riservato dall'art. 73, comma 2, d.p.r. n. 748/1972 (*liquidazione della pensione sulla base del trattamento che ad essi sarebbe spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente*), al personale statale che rivestiva le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione, mediante quanto previsto dalla circolare n. 12, del 24.10.2000, emanata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con memoria del 18.3.2024, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si costituiva in giudizio per la reiezione del ricorso contestando l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni normative indicate allegando giurisprudenza a sostegno.

Con memoria del 24.5.2024, si costituiva in giudizio l'INPS preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di ordinatore secondario di spesa abilitato a ricostruire il trattamento pensionistico degli aventi diritto soltanto previa trasmissione di apposita certificazione, c.d. modello PA04, redatta dall'Amministrazione datoriale ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.l. n. 55/1983, conv. in legge n. 131/1983; certificazione che, nel caso di specie, il MIUR non avrebbe provveduto a trasmettere.

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda azionata sul presupposto che parte ricorrente non fosse titolare di qualifica ad esaurimento non avendo la stessa ottenuto tale inquadramento in quanto equiparata ai titolari delle qualifiche ad esaurimento solo ai fini del trattamento economico.

All'odierna udienza, l'avv. Achille Ambrosone per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS si sono riportati alle proprie difese concludendo come in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS in quanto giusto contraddittore del presente giudizio afferente la pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico a carico l'Ente previdenziale.

2. Venendo al merito, parte ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'applicazione dell'art. 73, comma 2, d.p.r. n. 748/1972 in qualità di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 61 d.p.r. n. 748/1971.

Secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 7/2016 e 224/2016), tale diritto sussiste, ai sensi del menzionato art. 73, in virtù della qualifica posseduta agli effetti pensionistici come precisato, peraltro, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12/2000.

Ne consegue, quindi, l'obbligo a carico del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'INPS di adottare i provvedimenti consequenziali all'applicazione dell'art. 73 il quale testualmente recita: *"Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita. Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.*

Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I".

3. Per tutte le ragioni illustrate, questo Giudice accerta e dichiara il diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico, riservato dall'art. 73 d.p.r. n. 748/1972 al personale statale che rivestiva le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione, con condanna le Amministrazioni convenute, per quanto di competenza, a provvedere agli adempimenti a ciò necessari.

4. Liquida, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente e a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura del 50% ciascuna, le spese di lite per l'ammontare complessivo di euro 600,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. Accerta e dichiara il diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico *ex art.* 73, comma 2, d.p.r. n. 748/1972, con condanna delle Amministrazioni convenute, per quanto di competenza, a provvedere agli adempimenti a ciò necessari.

2. Liquidà, in favore del procuratore antistatario della ricorrente e a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura del 50% ciascuna, le spese di lite per l'ammontare complessivo di euro 600,00 oltre IVA e CPA. Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico

Gabriele Pepe

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale